

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Sentenza 20-01-2015, n. 134

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4179 del 2013, proposto da:

S.F., rappresentato e difeso dagli avv. Mario Contaldi, Fabrizio Gaidano, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, Via Pierluigi Da Palestrina, 63;

contro

Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale, Agenzia delle Entrate, Direzione Generale del Piemonte, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'esecuzione della sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n.49/2014 avente ad oggetto

approvazione graduatoria concorso per passaggio tra aree.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale e di Agenzia delle Entrate, Direzione Generale del Piemonte;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e udito per la parte ricorrente l'avv. avvocati Stefania Contaldi su delega dell'avvocato Mario Contaldi;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il dott. S.F., dipendente dell'Agenzia delle Entrate con posizione B2 partecipava al concorso bandito per il passaggio dall'area B all'area C, profilo professionale amministrativo-tributario, posizione economica C1, indetto dall'Agenzia dell'Entrate nel 2001, risultando idoneo all'esito della procedura concorsuale.

L'interessato impugnava innanzi al Tar del Lazio la graduatoria dei vincitori del concorso per la Regione Piemonte, denunciando la illegittima immissione alla procedura selettiva dei dipendenti che rivestivano la qualifica B3, con la altrettanto sua illegittima posposizione in graduatoria ai predetti concorrenti.

L'adito Tribunale amministrativo accoglieva detto ricorso con sentenza n.12319/08 che veniva confermata in appello con decisione del Consiglio di Stato n.1595/2010, passando in giudicato.

L'interessato presentava quindi al Tar del Lazio ricorso per l'ottemperanza delle statuizioni recate dalla decisione n.12319/08 che veniva però respinto con sentenza n.1897/2013.

Avverso il suindicato decisum veniva interposto appello, accolto da questa Sezione con sentenza n.49/2014.nella quale, tra l'altro, veniva dichiarato "l'obbligo dell'Agenzia delle Entrate all'esatta e compiuta ottemperanza della sentenza nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione, con l'attribuzione all'attuale appellante del bene della vita cui avrebbe avuto diritto".

In tale ultima sede questo giudicante si riservava la nomina di un Commissario ad acta "in caso di mancata, incompleta ottemperanza".

Quindi, con atto del 7 maggio 2014, qui depositato, il dott. S.F., sul rilievo che l'Agenzia delle Entrate avrebbe formulato in data 18/3/2014 un'offerta incompleta e parziale ha chiesto che questo Consiglio di Stato provveda alla nomina di un Commissario ad acta affinché, ad avviso dello stesso richiedente, "compia tutti gli atti dovuti e necessari per dare piena esecuzione alla sentenza n.49/2014".

Ciò detto, il Collegio deve preliminarmente procedere a qualificare l'atto in ordine al quale è chiamato a pronunciarsi nella odierna camera di consiglio.

Formalmente il Dr S.F. ha presentato una "istanza per nomina Commissario ad acta (come da sentenza n.49/2014)", ma in concreto si è in presenza di un rimedio di tipo contenzioso da inserirsi nel giudizio di ottemperanza di cui agli artt.112-114 c.p.a.

Invero, la richiesta di Commissario ad acta muove dal presupposto di una non compiuta esecuzione delle statuizioni rese da questa Sezione con la citata sentenza n.49/2014 e se

così quello attivato è un rimedio che si innesta nel giudizio di cui alle sopra citate disposizioni, volto ad ottenere l'ottemperanza della decisione di che trattasi.

Tanto premesso, la richiesta di nomina di Commissario ad acta va respinta, in quanto nella specie, l'Amministrazione, come si va ad esporre, ha proceduto a dare completa esecuzione a quanto statuito da questa Sezione con la suindicata decisione.

Il dr F.S., come si rileva dalla relazione datata 28/11/2014 a firma del Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte è stato inquadrato nella terza area funzionale dal 1 febbraio 2007 (data di inquadramento dei vincitori del concorso in contestazione) e sono state corrisposte allo stesso le differenze retributive tra la qualifica posseduta al 1 febbraio 2007 e quella attribuita a seguito della sottoscrizione del contratto avvenuta il 18 marzo 2014.

L'interessato lamenta in primo luogo che i compensi arretrati non sono stati ancora né liquidati né corrisposti, ma siffatta doglianza non vale ad evidenziare quale che sia inadempienza da parte dell'Amministrazione.

Invero, a distanza di poco più di un mese dalla notifica della sentenza n.49/2014, avvenuta in data 6 febbraio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto, in data 18/3/2014, a stipulare il contratto individuale di lavoro con il dr F. con la sua collocazione nell'area terza funzionale e l'attribuzione della fascia retributiva F1 e con il formale riconoscimento delle differenze retributive spettanti.

Ora alla data di redazione del rimedio qui all'esame, il 7 maggio 2014, il predetto funzionario lamenta la "mancata" liquidazione e pagamento dei compensi in questione, ma è evidente che nella specie si può al massimo parlare di un ritardo delle operazioni relative alla materiale corresponsione delle somme spettanti, peraltro del tutto fisiologico, stante il breve tempo decorso dalla stipula del contratto.

Un secondo profilo di incompleta esecuzione il richiedente lo ravvisa nel fatto che, a suo avviso, il contratto non ricostruirebbe la carriera cui ha diritto, atteso che nel 2010 non avrebbe potuto partecipare ad un procedura selettiva per il passaggio interno dalla categoria C1 alla categoria C1 Super cui invece era legittimato a partecipare e di tale avanzamento il contratto di lavoro non ha tenuto conto.

Anche tale profilo di doglianza è privo di fondamento.

Questa Sezione non può qui non ribadire un principio più volte affermato da questo Consiglio di Stato secondo cui la ricostruzione giuridica ora per allora della carriera di un impiegato ha dei precisi limiti, vertendosi nel caso di una *factio iuris*, come tale non estensibile ad aspetti che per loro natura non sono ripristinabili (Cons.Stato Sez. V 576/2012 n.5400; idem 30/1/98 n.142).

In particolare, nell'ipotesi in cui il giudice amministrativo, come nel caso de quo, dichiara la illegittimità di un mancato inquadramento nella qualifica superiore (nella specie F1),

L'Autorità è tenuta ad emanare un provvedimento costitutivo del rapporto con effetto retroattivo soltanto per gli effetti giuridici, ma la restituito in integrum non può spingersi al punto di riconoscere l'attribuzione di un passaggio economico di carriera conseguibile all'esito di una valutazione di un periodo di servizio nella posizione di base che il suddetto funzionario non ha svolto .

E nella specie l'attribuzione della fascia economica F2 era legata alla valutazione del servizio effettivo svolto nella sottostante fascia economica (che non vi è stato).

Vi è poi un terzo profilo di inadempimento dedotto da S.F., ravvisabile, sempre a suo avviso, nel fatto che sarebbe stato escluso dall'affidamento di un incarico direttivo di cui all'art.18 del CCNL per "ragioni formali e tempistiche", legate in qualche modo alla mancata esecuzione del giudicato.

Anche tale terzo mezzo di doglianza non appare condivisibile , dacchè le cose non stanno nei termini rappresentati o comunque "interpretati" dall'interessato.

Invero, il dott. S.F. avrebbe partecipato alla procedura selettiva a seguito della quale sono stati scelti 9 capi team, venendo convocato per il colloquio di selezione per il 19/2/2014.

Ora l'esito negativo di tale procedura per l'attuale richiedente è dovuto unicamente ad una scelta discrezionale complessivamente operata in ordine all'esperienza professionale dei 43 candidati, senza che vi sia collegamento alcuno con la vicenda della ricostruzione ora per allora della carriera del predetto funzionario.

Per concludere,nella specie non è ravvisabile in capo all'Agenzia delle Entrate quale che sia comportamento inadempiente e/o elusivo delle statuizioni rese da questo giudice con la sentenza n.49/2014,avendo l'Amministrazione con la stipula del contratto individuale di lavoro del 18 marzo 2014 integralmente dato esecuzione alla sentenza in parola e quindi non vi può essere luogo alla nomina di un Commissario ad acta che agisca in via sostitutiva.

Sussistono peraltro giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Pronunciando sul rimedio giurisdizionale di ottemperanza all'esame, lo rigetta

Spese del presente giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Giulio Veltri, Consigliere